



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 20 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-dello-spettacolo/art-4-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it